



Ministero dell'Istruzione

Esami di Stato nel primo ciclo a. s. 2020/2021



Esami di Stato 2020/2021 I ciclo

Ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 52

L'ordinanza opera in regime derogatorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Esami di Stato 2020/2021 I ciclo

Ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 52

Riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 (nell'OM 52 «Dlgs 62/2017»)
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741 (nell'OM 52 «DM 741/2017»)
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742 (nell'OM 9 «DM 742/2017»)
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (nell'OM 52 «DPR 263/2012»)

L'esame del primo ciclo

Articolo 2, comma 1 - Ammissione all'esame di Stato

Requisiti di ammissione

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali motivate deroghe
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato

L'esame del primo ciclo

Articolo 2, comma 2 - voto di ammissione

In sede di scrutinio finale viene attribuito agli alunni il **voto di ammissione all'esame**, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 del D.lgs. 62/2017 (*«Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.»*)

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

In base al DM 741/2017 (art. 2, c. 4), il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi

L'esame del primo ciclo

Articolo 2, comma 4 - Esame di Stato

Consta di una **prova orale** e prevede la realizzazione e la presentazione di un **elaborato**

Tiene a riferimento il **profilo finale dello studente** (Indicazioni nazionali 2012), con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica

La prova orale accerta il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza, in particolare:

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere

L'esame del primo ciclo

Articolo 3 – Elaborato

La tematica è condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe ***entro il 7 maggio 2021***

È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il **7 giugno 2021**

Consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

I docenti di classe forniscono il necessario supporto agli alunni

L'esame del primo ciclo

Articolo 4 – Attribuzione valutazione finale

I criteri di valutazione sono definiti dalla Commissione d'esame

La valutazione finale è espressa con **votazione in decimi**, derivante dalla **media**, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, **tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame**.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

Si consegue il diploma con una votazione non inferiore a sei decimi

L'esito dell'esame è pubblicato nei tabelloni e nell'area documentale del registro elettronico. Nel diploma finale non si fa menzione delle modalità di svolgimento per alunni con disabilità/DSA

L'esame del primo ciclo

Articolo 5 – candidati privatisti

Prova orale con realizzazione e presentazione dell'elaborato.

La tematica dell'elaborato è individuata dal consiglio di classe a cui il candidato è assegnato entro il **7 maggio 2021**, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall'alunno

È trasmesso dai candidati privatisti al consiglio di classe entro il **7 giugno 2021**

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell'esame.

Si consegue il diploma con una votazione non inferiore a sei decimi

L'esame del primo ciclo

Articolo 6 – Prove Invalsi e certificazione competenze

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.

La mancata partecipazione non incide sull'ammissione all'esame di Stato

la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove Invalsi la certificazione delle competenze è integrata con i livelli raggiunti (cfr. DM 742/2017)

Per gli alunni privatisti la certificazione delle competenze non è prevista.

L'esame del primo ciclo

Alunni con disabilità, DSA e Bisogni educativi speciali

Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

L'esame del primo ciclo

Articolo 7 - Regioni a Statuto speciale, Province autonome di Trento e Bolzano e scuole italiane all'estero

Applicazione dell'ordinanza

Per le scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso la prova orale

Per le scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni dell'Ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

L'esame del primo ciclo

Articolo 8 – Percorsi di primo livello, primo periodo didattico dell'istruzione per gli adulti

Consta di una **prova orale** e prevede la realizzazione e la presentazione di un **elaborato** che può riguardare un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro realizzato dall'adulto stesso nel corso dell'anno

L'esame accerta secondo i risultati di apprendimento previsti dall'allegato A.1 alle Linee guida del 2015, come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe il possesso delle competenze e, in particolare:

- a) dell'asse dei linguaggi (competenze da 1 a 8);
- b) dell'asse matematico (competenze da 13 a 16)

L'esame è condotto sulla base del patto formativo individuale

L'esame si effettua in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico
Per la sessione di marzo 2021 si prescinde dall'elaborato

Supera l'esame l'adulto che consegue un voto non inferiore a sei decimi

L'esame del primo ciclo

Articolo 9 – esame in videoconferenza

È previsto per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame

Modalità d'esame: videoconferenza o altra modalità telematica sincrona (per coloro che sono in sezioni carcerarie qualora non sia possibile l'esame in presenza)

modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona:

- a) nel caso in cui le **condizioni epidemiologiche** e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
- b) qualora il dirigente scolastico o il presidente della commissione ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni

L'esame del primo ciclo

Per quanto non previsto dall'Ordinanza, si fa riferimento alle disposizioni:

- del decreto legislativo 62/2017
- del decreto ministeriale 741/2017
- della circolare ministeriale 1865/2017